



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 338 del 04/08/2025

OGGETTO: ESITO SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO, PER UNA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE, PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI IN AMBITO PSICOLOGICO PRESSO LA SC REUMATOLOGIA

STRUTTURA PROPONENTE: SC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

IL RESPONSABILE: Teodoro CASAZZO

Fascicolo: 2025-1.4.2/88

Visto di conformità economica:

Il Direttore della SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA E CONTABILITA'

Giuseppe CALOGERO

Il Responsabile del procedimento: Teodoro CASAZZO

IL DIRETTORE SC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

VISTO il decreto n. 5/D.G./96 del 31 gennaio 2022, con il quale si è disposto di approvare l'attribuzione ai Dirigenti indicati nel citato provvedimento, in forma di determinazione dirigenziale, della responsabilità in ordine all'adozione di atti amministrativi, in attuazione dei principi dettati dal d.lgs. n. 165/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2008 recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 approvato con deliberazione n. 122/C.d.A./2008;

RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale n.6/D.G./536 del 29 aprile 2025, d'indizione dell'avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di natura professionale, per lo svolgimento di un incarico di lavoro autonomo di natura professionale, per lo svolgimento di prestazioni in ambito psicologico presso la SC Reumatologia, con scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e relativa documentazione fissato alle ore 12.00 del 28 maggio 2025;

DATO ATTO:

- che entro il termine di scadenza fissato dal bando ha presentato domanda di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa, n. 4 candidati:

NOMINATIVO	
1)	INDIMBERGE ANGELA
2)	MANCINI DANIELA
3)	NICCOLAI CAMILLA
4)	SANDOLI GIULIA

- che con giusta determinazione n.307 del 21 luglio 2025, sono risultati ammissibili in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal bando i seguenti candidati:

NOMINATIVO	
1)	MANCINI DANIELA
2)	NICCOLAI CAMILLA
3)	SANDOLI GIULIA

e contestualmente in forza della citata determinazione sono risultati non ammissibili i seguenti candidati:

NOMINATIVO	
1)	INDIMBERGE ANGELA

- che al colloquio espletato in data 31 luglio 2025, sono risultati presenti i seguenti candidati:

NOMINATIVO	
1)	SANDOLI GIULIA
2)	MANCINI DANIELA

PRESO ATTO del verbale della Commissione di valutazione del 31 luglio 2025, verificata la regolarità degli atti, tenuto conto dei titoli presentati dai candidati e del punteggio assegnato al previsto colloquio, è stata formulata la seguente graduatoria:

POSIZIONE	NOMINATIVO	PUNTEGGIO TITOLI	PUNTEGGIO COLLOQUIO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
1	SANDOLI GIULIA	1,560	20	21,560
2	MANCINI DANIELA	2,753	15	17,753
3	NICCOLAI CAMILLA	1,780	13	14,780

- che è possibile procedere al conferimento dell'incarico bandito alla candidata, Sandoli Giulia che l'incarico in parola è disciplinato, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dal contratto allegato al presente provvedimento;

ATTESTA la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità nella forma e nella sostanza nonché la sua sostenibilità economica in quanto il relativo onere finanziario è disponibile nell'ambito delle risorse all'uopo assegnate nei competenti conti di bilancio di esercizio;

DETERMINA

1. di prendere atto dell'esito della procedura di selezione pubblica indetta con Decreto n. n.6/D.G./536 del 29 aprile 2025 e di conferire n. 1 incarico di lavoro autonomo di natura professionale, di durata annuale a decorrere dal 16 agosto 2025 al 15 agosto 2026, per un impegno pari a n. 7 ore alla settimana, per lo svolgimento di prestazioni in ambito psicologico presso la SC Reumatologia;
2. di approvare lo schema di contratto di prestazione d'opera nel testo qui recepito (AL01) unito al presente provvedimento;
3. di stabilire, per l'incarico di cui sopra, di durata annuale, per un impegno pari a n. 7 ore settimanali, un rispettivo compenso lordo pari a € 9.000,00 (comprensivo di oneri e ritenute di legge a carico del Professionista nonché di eventuale versamento dovuto a titolo di rivalsa previdenziale) ripartito per l'annualità 2025 in € 5.626,00 e per l'annualità 2026 in € 3.375,00, da imputarsi a carico del Bilancio della Fondazione al conto 6017201001 "consulenze sanitarie da privato", sull'impegno di spesa: 2025002865;
4. di dare atto che l'onere complessivo, come sopra quantificato, trova capienza sui fondi finanziati da Regione Lombardia per il progetto "*Rete Regionale dei Centri per la Diagnosi e Cura della Fibromialgia*" (finanziamento 0920320123), verificata la disponibilità e compatibilità con i limiti di spesa vigenti e che pertanto lo stesso, totalmente a carico di finanziamenti da terzi, risulta allineato con le indicazioni regionali in materia di contenimento/riduzione della spesa sostenuta per i contratti atipici;
5. di disporre, inoltre, la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale sul sito della Fondazione IRCCS, all'Albo online, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della l.r. della Regione Lombardia 33/2009, con l'osservanza della

vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e Reg. UE 2016/679) e la comunicazione al Collegio Sindacale della Fondazione IRCCS;

6. di dare atto che, ai sensi della l. n. 241/1990, il Responsabile del procedimento Teodoro Casazzo, Direttore SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, il Responsabile dell'istruttoria e dell'esecuzione del presente provvedimento è Johanna Benci, Assistente Amministrativo afferente la medesima Struttura Complessa

IL DIRETTORE SC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

(Teodoro Casazzo)

(Firmato digitalmente)



2025-1.4.2/88

CONTRATTO N.LPA N.47/2025

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER LO SVOLGIMENTO DI CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE, PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI IN AMBITO PSICOLOGICO PRESSO LA SC REUMATOLOGIA

PREMESSO

che la Fondazione IRCCS "Policlinico San Matteo" di Pavia con Determinazione Dirigenziale n. del ha disposto il conferimento di n. 1 incarico libero professionale per lo svolgimento di prestazioni psicologiche presso la SC Reumatologia, per il supporto individuale e a gruppi di pazienti affetti da fibromialgia;

TRA

Vincenzo Petronella, Direttore Generale della Fondazione IRCCS "Policlinico San Matteo" di Pavia (C.F. n. 00303490189, P.I. 00580590180), domiciliato per la carica presso la Fondazione, sita in Pavia – Viale Golgi, 19, il quale interviene ed agisce in qualità di datore di lavoro, in rappresentanza della stessa, in virtù della deliberazione di nomina n. 6/C.d.A/92 del 31/12/2024.

E

SANDOLI GIULIA nata (di seguito incaricato).

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue:

Art. 1

La Fondazione conferisce all'Incaricato contratto di prestazione d'opera, da rendersi in regime di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni psicologiche presso la SC Reumatologia, per il supporto individuale e a gruppi di pazienti affetti da fibromialgia

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d. lgs. 165/2001

Art. 2

L'incaricato si impegna a fornire le prestazioni professionali che, per la natura del presente contratto, non avranno in alcun modo carattere di lavoro subordinato, rientrando tra i rapporti di cui all'art. 53 del T.U.I.R. n. 917/86 e, quindi, esercitando tutti i poteri ed ogni altra funzione connessa alle specifiche prestazioni assistenziali da esercitarsi in correlazione alla specifica natura dell'incarico, secondo specifica normativa di riferimento, anche di grado inferiore, da atti di programmazione nazionali, regionali e della Fondazione, nonché da disposizioni interne alla Struttura nel cui ambito presta la propria attività.

L'incaricato si obbliga a eseguire personalmente la prestazione oggetto del contratto, adempiendo correttamente le sue obbligazioni ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione medesima, nel rispetto dei principi della miglior tecnica. L'attività dovrà essere prestata in ossequio ai dettami dell'etica e della deontologia professionale, secondo quanto espressamente stabilito dal Codice di Deontologia medica del 18.05.2014 consultabile sul proprio sito www.sanmatteo.org. L'incaricato si assume la responsabilità del proprio operato, della garanzia di piena efficacia ed efficienza delle prestazioni rese e l'impegno a evitare ogni situazione di conflitto di interessi con l'attività svolta presso la Fondazione.

Si impegna all'osservanza delle direttive aziendali in tema di certificazione ISO e certificazioni di qualità, alla partecipazione, ove richiesto, ai processi di Risk Management, nonché al rispetto dei criteri di Igiene e sicurezza del lavoro così come previsti dal TU 81/08 e tutela della privacy come previsto dal d.lgs 196/03

E' tenuto, nell'ambito dei generali impegni a suo carico, all'osservanza delle indicazioni organizzative igienistiche e dei protocolli operativi generali emessi dalla Direzione Sanitaria. La violazione dei suddetti obblighi potrà comportare, oltre la risoluzione immediata del presente contratto, il risarcimento dell'eventuale danno.

Nel caso in cui l'attività svolta dal professionista in regime di lavoro autonomo ed oggetto del presente contratto / avviso comporti l'esposizione a radiazioni ionizzanti, la Fondazione si farà carico degli adempimenti previsti dall'art. 113 del d.lgs. n. 101/2020 in qualità di "esercitante le zone classificate" ed il lavoratore autonomo si farà carico degli adempimenti previsti dall'art. 114 del medesimo Decreto. In particolare il professionista dovrà provvedere a suo carico ad affidare l'incarico della sorveglianza fisica ad un esperto di radioprotezione e la sorveglianza sanitaria ad un medico autorizzato da lui scelti. Il

professionista dovrà farsi carico di presentare alla Fondazione la documentazione prevista dal citato Decreto prima dell'inizio della attività presso la Fondazione.

Si impegna a una corretta e puntuale compilazione della cartella clinica (secondo quanto stabilito dalle linee guida regionali di cui al Manuale della Cartella Clinica, approvato con DDG Sanità n. 6911 del 26/06/2008, richiamato dalla DGR n. VIII/9014 del 20/02/2009 ed eventuali successive modificazioni regionali), cosciente che il mancato riconoscimento delle prestazioni erogate a causa d'inadempienze nella corretta e completa compilazione della cartella clinica potrà legittimare la Fondazione ad agire per ottenere il risarcimento del danno.

Prende atto che nei casi di inosservanza delle indicazioni organizzative e/o dei protocolli emessi dalla Direzione, la Fondazione potrà chiedere il risarcimento per l'eventuale ulteriore e/o maggior danno subito. L'incaricato è responsabile per eventuali danni prodotti da lui provocati a se stesso e/o a terzi nell'esecuzione del presente contratto, addebitabili a colpa grave e/o dolo.

Art. 3

Nell'ambito dell'assetto organizzativo della Fondazione, l'incaricato assicura la propria presenza pari a n. 7 ore settimanali ed organizza il proprio tempo di lavoro articolando il relativo orario per correlarlo alle esigenze della Struttura nel cui ambito presta la propria attività, in relazione alle finalità di cui al presente contratto da realizzarsi tramite l'utilizzo delle risorse in dotazione.

Fermo il rispetto delle norme di cui alla l. 241/90, nonché quelle di riferimento in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti, l'incaricato è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative ai procedimenti e operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo incarico, quando da ciò possa derivare danno per la Fondazione ovvero danno o un ingiusto vantaggio a terzi e, in ogni caso, nei limiti previsti dalle vigenti norme in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

L'obbligo di segretezza resterà in vigore anche dopo la scadenza del rapporto.

Tutti i dati, i risultati e le invenzioni, siano esse brevettabili o meno, effettuati od ottenuti in esecuzione del rapporto contrattuale, saranno di proprietà esclusiva della Fondazione, fermo restando il diritto dell'incaricato ad essere designato come inventore o coinventore in sede di deposito della domanda di brevetto e/o di pubblicazioni scientifiche.

L'incaricato a tal fine, si impegna a comunicare i dati e le informazioni in suo possesso e a redigere tutti i documenti e le certificazioni dei diritti di brevetto richiesti per rendere operanti i diritti stessi.

Art. 4

Il presente contratto è disciplinato, per quanto non espressamente previsto, dagli artt. 2229 e segg. del Codice Civile.

Art. 5

Il presente incarico ha durata annuale (n.12 mesi), a decorrere dal xxx e fino al xxx, salvo cessazione anticipata per attivazione di forme ordinarie di reclutamento.

Art. 6

Per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto, all'incaricato è corrisposto un compenso, al lordo degli oneri e ritenute di legge a suo carico, nonché di eventuale versamento dovuto a titolo di rivalsa previdenziale, nella misura di € 9.000,00=, con erogazione per n. 12 rate mensili posticipate di pari ammontare, a fronte dell'emissione di relativa regolare fattura e previa presentazione di relazione sull'attività svolta convalidata dal Direttore della SC Reumatologia.

Nulla è dovuto a titolo d'indennità in caso di recesso, nei casi di risoluzione per cause di cui alla vigente normativa di riferimento ovvero per assenza o impedimento che si protragga per oltre 1 mese.

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo all'incaricato di darne preavviso di almeno 15 (quindici) giorni al Presidente della Fondazione per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione del presente contratto potrà avvenire, con decorrenza immediata, oltre che per gli obblighi statuiti espressamente dal contratto medesimo, per ogni altra ipotesi di giusta causa, nonché per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto del contratto.

La Fondazione si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza di interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 30 (trenta) giorni di preavviso senza che ciò produca a favore dell'incaricato alcun diritto al risarcimento di danni.

La mancata osservanza del preavviso di cui sopra comporterà la corresponsione di una indennità pari all'importo del compenso spettante per il periodo di mancato preavviso.

In particolare, qualora in qualsiasi momento l'incaricato si renda colpevole di gravi negligenze con particolare riferimento agli artt. 6. 13. 24. 26. 30. 68 e 70 del Codice di Deontologia Medica vigente, nonché alle

disposizioni in tema di privacy e sicurezza (di cui rispettivamente ai decreti legislativi 196/03 e 81/08), è prevista la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456c.c.

Art. 7

Alla conclusione del presente contratto sia per scadenza del termine, sia per risoluzione anticipata, l'incaricato non avrà diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto, né di indennità alcuna, essendo ciò già considerato nel trattamento pattuito di cui al precedente art. 6, di cui l'incaricato si dichiara completamente soddisfatto.

Nel caso di risoluzione anticipata del presente contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo sarà proporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo e impregiudicato il diritto per la Fondazione al risarcimento per l'eventuale danno.

Alla conclusione del presente contratto, qualunque ne sia la causa, l'incaricato si impegna alla contestuale restituzione, presso la Direzione Medica di Presidio della Fondazione, degli strumenti (camici, timbri, dosimetri, ecc..) affidatigli per lo svolgimento delle prestazioni richieste.

Art. 8

L'incaricato è assicurato per la Responsabilità Civile (RCT) e rischi professionali dalla Fondazione, fatto salvo il caso di dolo e/o colpa grave.

L'incaricato, in sede di sottoscrizione del presente contratto, ai sensi della l. 24/2017, deve obbligatoriamente essere in possesso di idonea polizza assicurativa, a suo carico, a copertura della responsabilità civile da colpa grave.

La polizza dovrà essere aggiornata, in caso di successive modifiche alla legge, variazioni alla stessa, emanazione di requisiti minimi di copertura, secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste da tali atti modificativi.

Art. 9

La Fondazione, ha adottato il proprio "Codice etico - comportamentale" ed il "Regolamento per i procedimenti disciplinari", consultabili sul sito www.sanmatteo.org.

L'incaricato, con la sottoscrizione del presente contratto, dà atto di esserne a conoscenza e si impegna all'osservanza delle relative disposizioni.

Art. 10

L'incaricato esprime il proprio assenso per le finalità inerenti e conseguenti al rapporto instaurato con il presente contratto, all'utilizzo dei dati personali forniti ed alla loro trasmissione agli Enti istituzionalmente interessati, nonché alla pubblicazione sul sito www.sanmatteo.org del proprio curriculum nell'ambito dell'adempimento dell'art. 18 Decreto Legge n. 83 del 22 Giugno 2012 (Decreto Sviluppo 2012) convertito con modificazioni nella Legge n. 134 del 7 Agosto 2012.

Art. 11

In caso di controversie le Parti eleggono la competenza del Foro di Pavia.

Pavia, lì

FONDAZIONE IRCCS Policlinico "San Matteo"

IL DIRETTORE GENERALE

(Vincenzo Petronella)

L'INCARICATO

(SANDOLI GIULIA)